



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

Il Presidente della Corte,

visto il Decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020 cd “Decreto Ristori bis” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 entrato in vigore il 9 novembre 2020;

visto il D.P.C.M. in data 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. in l. n. 35/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e d.l. 16 maggio 2020, n. 33, conv. in l. n. 74/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 41;

visto il Decreto legge 28/10/2020 n. 137 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/10/2020 (cd Decreto Ristori) entrato in vigore il 29 ottobre “Ulteriori Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/10/2020 di attuazione dell'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 in tema di modalità di svolgimento del lavoro agile nel periodo emergenziale;

visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 19/10/2020;

vista la legge 13/10/2020 n. 126 di conversione con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (cd decreto rilancio bis);

vista la circolare 12/10/2020 del Ministero della Salute recante importanti indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena e la circolare in pari data emanata avente ad oggetto “Prevenzione e risposta a Covid 19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno- invernale”;

visto l’accordo sull’ “attuazione del lavoro agile presso l’amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid-19 sottoscritto in data 14/10/2020 per la parte pubblica dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e per la parte sindacale da CONFISAL UNSA, FP CGIL, CISL FPS, UIL PA, CONFINTESA FP, FLP USB PI e vista l’allegata nota a verbale di FLP Giustizia;

vista l’informativa Inail sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;

vista la circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati prot. 2/11/2020 0006053. E (installazione nuova versione degli applicativi SICID e SIECIC 4.00.01 per l’accesso da remoto per i sistemi del civile);

viste le linee guida già emesse dalla Presidenza della Corte e dal Procuratore Generale sin dall’inizio del periodo pandemico;

vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11/3/2020 con la quale l’epidemia “Covid – 19” (CORONA VIRUS DISEASE 19) è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

viste le linee guida del CSM in data 6/ 11/ 2020 prot. P15146/ 2020;

visto il verbale di riunione del 9/11/2020;

rilevato che dopo la fase cd 1) dell'epidemia culminata l'11/3/2020 con un lockdown nazionale si è registrata una fase post-acuta dal 21 marzo al 4 maggio 2020 e successivamente dal 4 maggio 2020 una fase di transizione epidemica caratterizzata da una iniziale diminuzione dei contagi;

che la fase attuale a decorrere dal giugno 2020 ha registrato un lento ma progressivo aumento dei casi con segnali di iniziale sovraccarico dei servizi sanitari;

rilevato che l'evolversi della "pandemia" e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ha imposto ulteriori interventi normativi modificando il quadro di riferimento costantemente parametrato, anche sul versante giurisdizionale, alle evidenze scientifiche;

rilevato che il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid 19 è stato prorogato al 31/01/2021;

sentiti la Procura Generale, la Dirigenza Amministrativa, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, e alla riunione del 9/11/2020 anche i Presidenti di Tribunale e i Procuratori del distretto intervenuti nonché la Direzione Sanitaria dell'ASP di Caltanissetta osserva quanto segue:

va raccomandata preliminarmente, secondo le direttive della circolare del Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi prot. 21/10/2020 0005807. E:

la scrupolosa e puntuale osservanza della normativa in materia di prevenzione e contrasto al diffondersi del virus COVID – 19 (Corona Virus Disease) e di tutte le misure disposte sin dal febbraio scorso e, in particolare:

l'obbligatorietà per tutti coloro che hanno accesso ai palazzi di giustizia del distretto di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

l'opportunità di indossare per quanti accedono alle aule di udienza il dispositivo FFP2 - cd mascherine filtranti;

l'opportunità di indossare tali mascherine filtranti anche per tutto il personale amministrativo che, in ragione delle mansioni del profilo di appartenenza, ha accentuata mobilità all' interno del palazzo di giustizia (es. ausiliari);

l'obbligo di mantenere una sicurezza interpersonale di almeno un metro;

l'obbligo di evitare assembramenti, in particolare:

all'ingresso dei palazzi di giustizia;

nei corridoi del palazzo di giustizia;

nell'area antistante le aule di udienza;

nell'area riservata al personale amministrativo per la registrazione delle entrate e uscite (cd badge sistema di rilevazione presenze);

nei locali di cancellerie e segreterie;

l'obbligo di rispettare le traiettorie in entrata e uscita indicate dalla segnaletica predisposta all'interno dei plessi giudiziari;

l'obbligo di osservare tutte le altre misure precauzionali raccomandate dall'autorità sanitaria nel periodo emergenziale.

Rimane riservata ai Capi degli Uffici Giudiziari e alla Dirigenza Amministrativa l'individuazione di un responsabile o più responsabili addetti alla segnalazione di criticità eventuali nell'osservanza delle misure precauzionali.

Si raccomanda di non lasciare incustodite le mascherine dismesse sugli arredi dei locali dell'ufficio giudiziario.

Si ribadisce, come nelle pregresse linee guida, la centralità della funzionalità preventiva della misura del distanziamento sociale e della programmazione dello

scaglionamento degli accessi alle aule di udienza con una rigorosa programmazione degli orari per singolo procedimento.

Tutti i Presidenti di sezione e i giudici monocratici cureranno tale razionale pianificazione, anche implementando, tramite le cancellerie, il collegamento telematico informativo degli orari al fine di evitare, innanzi alle aule di udienza, stazionamenti di avvocati e utenti potenzialmente forieri di contagio.

Si raccomanda al fine di evitare assembramenti di provvedere per l'accesso a cancellerie e segreterie alla "prenotazione" telematica o telefonica.

Si raccomanda a tutti i magistrati dell'ufficio, anche in coerenza alle recenti linee guida del CSM, "la trattazione di procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, tenendo altresì in considerazione le concrete opportunità del personale amministrativo di accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale" anche alla stregua degli ultimi interventi normativi.

L'interazione attuata per il tramite della Procura Generale assicurerà un presidio di controllo della polizia giudiziaria innanzi alle aule durante la celebrazione delle udienze, compatibilmente con le risorse che la stessa polizia giudiziaria riterrà di assicurare in supporto.

Sarà cura ed è rimesso al senso di responsabilità di ciascuno segnalare tempestivamente al Capo dell'Ufficio Giudiziario e/o al Dirigente Amministrativo la documentata infezione da Covid - 19 con conseguente separazione (isolamento) per la durata segnalata dalla certificazione dell'Asp o degli organismi medico legali competenti.

Giova ricordare che secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute in data 12/10/2020:

le persone asintomatiche ma positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa della positività al termine del quale risulta eseguito e certificato un tampone rapido o molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);

le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando ageusia/digeusia e anosmia - perdita olfatto e gusto - che possono perdurare per diverso tempo) accompagnato da un tampone antigenico (rapido) o molecolare con riscontro positivo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi + test);

le persone positive a lungo termine che, pur non presentando più sintomi continuano a risultare positive al test molecolare per SARS COV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/digeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio, come leggesi nella circolare del Ministero della Salute, può essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologici/virologi tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate.

Le persone asintomatiche che hanno avuto contatti stretti con casi di infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute:

un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni con un test antigenico (rapido) o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Non è prevista quarantena nell'ipotesi di contatti stretti con caso confermato, a meno che il contatto stretto del caso non risulti positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, a parere delle autorità sanitarie, si renda necessario uno screening di comunità.

Sarà cura dei Capi degli uffici giudiziari o delle Dirigenze amministrative acquisire la certificazione medica di supporto prima all'inizio del periodo di quarantena e alla fine del periodo per consentire il rientro in sicurezza e, comunque, operare secondo le indicazioni e prescrizioni dell'Autorità Sanitaria.

Il giudice che si trovi in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario e ciò in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Alla stregua del richiamato "Accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l'Amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia" sottoscritto in data 14 ottobre 2020 i Capi degli Uffici Giudiziari, in funzione di Dirigenti amministrativi nella vacanza del relativo posto, e i Dirigenti Amministrativi, previa la prescritta "mappatura-ricognizione" delle attività "delocalizzabili" e attuato il confronto con le organizzazioni sindacali, consentiranno "l'accesso al lavoro agile almeno al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, anche, laddove possibile, mediante meccanismo di rotazione ovvero modalità cosiddetta "orizzontale" che consentono un più ampio coinvolgimento del personale".

La mappatura sarà contestualizzata alla realtà locale ed edilizia dell'ufficio e alle dinamiche socio-sanitarie.

La percentuale del 50% è suscettibile di variazione in aumento in presenza di lavoratori in condizioni di “fragilità” o laddove particolari condizioni della singola sede di lavoro non consentano il rispetto del distanziamento e delle prescrizioni socio sanitarie previste per il lavoro in presenza”.

Nella formazione della graduatoria per l’accesso al lavoro agile, secondo i criteri di cui all’art. 4 comma 4 dell’accordo richiamato, avranno assoluta priorità i lavoratori che versino “in condizioni, adeguatamente certificate e nel rispetto delle indicazioni sul punto da parte del Ministero della Salute, tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio” segnatamente:

ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 19/10/2020 , il “soggetto in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”.

La certificazione relativa dovrà essere rilasciata, come previsto dal decreto della PA, da un organismo medico legale istituzionale non assimilabile, pertanto, al singolo professionista medico di base o medico competente.

Si raccomanda anche ai capi degli uffici giudiziari, il monitoraggio, previo interpello e assicurata adeguata informazione, di eventuali condizioni di fragilità dei magistrati del proprio ufficio al fine delle valutazioni conseguenti e previa acquisizione, se offerta, di certificazione di supporto.

Nell’attuale contesto epidemiologico va privilegiato l’obiettivo di evitare la concentrazione contestuale di personale nelle medesime fasce orarie, in coerenza

all'indicazione di cui alla lettera d) del richiamato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, vieppiù a fronte di assetti logistici angusti, sicchè va incentivata l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, la rotazione del personale tra fasce orarie mattutine e pomeridiane, la modalità organizzativa del co-working e, soprattutto, la modalità di interlocuzione programmata con l'utenza al fine di realizzare, nell'attuale scenario epidemiologico, una calibrata limitazione delle presenze fisiche all'interno degli spazi di cancellerie e segreterie.

Rimane riservata ai capi degli uffici giudiziari e alle Dirigenze Amministrative ogni valutazione relativa alla trasformazione degli assetti logistici anche in via d'urgenza per consentire il massimo distanziamento.

Sarà periodica la verifica circa lo svolgimento del lavoro in modalità agile, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e del rispetto di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni gravanti sul dipendente.

I portatili distribuiti al personale in servizio negli uffici giudiziari saranno esclusivamente dedicati, come da direttive ministeriali, all'attività da remoto sui registri di cancelleria.

E' presupposto indispensabile di sicurezza per l'utilizzo dei registri informatici di cancelleria di cui è stato remotizzato il servizio l'utilizzo di PC dell'Amministrazione e solo di tale PC, peraltro censito e specificamente arruolato in ADN non essendo consentito in alcun modo invece l'utilizzo dei registri di cancelleria da remoto di proprio PC.

L'attività da remoto sui restanti applicativi potrà svolgersi con il PC del dipendente.

Alla circolare pervenuta il 2/11/2020 relativa all'installazione di nuove versioni degli applicativi di cancelleria SICID e SIECIC 4. 00.01 per l'accesso da remoto per i

sistemi del civile sono allegate le istruzioni che consentiranno al personale di cancelleria, fornito di portatile dell'amministrazione arruolato in ADN e di smart card con relativo lettore, di lavorare da remoto.

L'installazione dovrà necessariamente essere eseguita anche sulle postazioni fisse collegate alla rete degli uffici giudiziari.

Il monitoraggio consentirà di controllare la realizzazione della duplice finalità sottesa al lavoro agile emergenziale: la tutela della salute di personale amministrativo, avvocatura e utenza e la funzionalità del servizio giustizia.

Con specifico riferimento al versante giurisdizionale si osserva ulteriormente quanto segue:

UDIENZE CIVILI E PENALI

Dal 29 ottobre 2020 al 31 Gennaio 2021 ai sensi del comma 3 art. 23 del Decreto legge 28/10/2020 n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/10/2020 n 137 (cd Decreto Ristori) entrato in vigore il 29 Ottobre "Ulteriori Misure urgenti in materia di tutela della salute , sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19" «le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale». Inoltre ai sensi del comma 9 dell'art. 23 *«nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge».*

GIUSTIZIA PENALE

Il comma 2 dell'art. 23 è dedicato alla possibilità di utilizzare i collegamenti da remoto nell'ambito delle indagini preliminari.

Ed infatti, *«il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza».*

Sarà quindi possibile procedere all'incombente processuale anche presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto assicurando la possibilità per la persona sottoposta ad indagini di conferire in via riservata con il suo difensore (che potrà essere presente nel medesimo luogo con il suo assistito oppure collegato dal suo studio).

La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare sarà assicurata con le modalità di cui al comma 4 e con le modalità del comma 5 il giudice potrà procedere all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 23 relativo alle modalità di svolgimento delle udienze penali, le udienze *«che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto».*

Viceversa, per le udienze *«nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441 e 523 c.p.p. e, salvo*

che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali» le udienze da remoto previste dal comma 5 non saranno possibili”.

Decisione dei giudizi penali in appello:

Per la decisione dei giudizi di appello si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 del decreto cd “Ristori bis” fermo restando che allo stato *“le disposizioni dell’art. 23 non si applicano nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto”.*

Di immediata operatività, il rinvio dei procedimenti penali e disciplinari in caso di assenza di testi, consulenti, periti e imputati connessi per ragioni dovute all’emergenza da Covid-19 e la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare.

L’ art 24 comma 1 dispone invero che, sempre fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza sanitaria fissato dall’art. 1 d.l. n. 19/2020, ossia il 31 gennaio 2021, *siano «sospesi» i «giudizi penali» durante il tempo in cui l’udienza debba essere rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso, citati a comparire, «quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute».*

Negli stessi casi – prosegue la norma – *«per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale».*

L'art 24 comma 2 disciplina poi la durata della sospensione del processo, mutuando quanto già previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3), c.p. in tema di sospensione del procedimento per l'impedimento delle parti o del loro difensore, prevedendo in particolare che, in tali casi, *«l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni».*

L'art 24 comma 3 detta un'importante disposizione relativa al computo della sospensione dei termini di fase delle misure cautelari, disponendo espressamente che nel computo dei termini di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. non si tenga conto dei periodi di sospensione dei procedimenti penali determinati dall'assenza di testi, consulenti, periti e imputati connessi dovuta a ragioni di quarantena o isolamento fiduciario, *«salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare».*

L'assenza rileva solo – testualmente – laddove essa sia dovuta a *«restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario».*

Non assumono invece valore i meri divieti di spostamento imposti dall'ultimo D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Persone detenute

Quando una persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata deve partecipare a qualsiasi udienza quella partecipazione *«è assicurata, ove*

possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto» individuati dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-bis delle norme di attuazione c.p.p. mentre il comma 9 dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 è abrogato (quel comma prevedeva, inter alia, oltre alla possibilità tecnica del collegamento «il consenso delle parti»).

Nel settore penale sarà cura dei Magistrati assicurare la massima collaborazione per la predisposizione di moduli organizzativi adeguati all'attuazione della previsione legale obbligatoria del deposito telematico a cura delle parti, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2 e ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all' art. 24 commi 4 e 5 d.l. 137/ 2020.

Per la Corte di Assise per i giudici popolari la possibilità di realizzare il collegamento da remoto, nei casi normativamente previsti, dovrà tenere conto del fatto che i giudici popolari potranno essere invitati a partecipare attraverso gli applicativi messi a disposizione dal DGSIA tramite invito trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito link.

Analogamente si potrà procedere, in quanto compatibili alle modalità di svolgimento da remoto, per i componenti privati del Tribunale per i minorenni e gli esperti del Tribunale di sorveglianza.

GIUSTIZIA CIVILE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 23 “in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario».

Per il resto la disciplina delle udienze da remoto (come pure della trattazione scritta) è quella contenuta nell'art. 221 d.l. 34/2020 applicabile per espresso richiamo iniziale.

Separazioni consensuali e divorzi congiunti

Con il sesto comma dell'art. 23 il legislatore è intervenuto sulla modalità di svolgimento delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto rendendo eventuale la partecipazione personale delle parti.

È prevista ex lege la possibilità per il giudice di disporre che le udienze di separazione consensuale di cui all'art. 711 c.p.c. e di divorzio congiunto di cui all'art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 si svolgano con il deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Unica condizione è che *«tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano “di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare».*

Esecuzioni immobiliari

L'art. 4 proroga fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto casa destinata ad abitazione principale del debitore già prevista dall'art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto Cura Italia).

In base a quella norma *«al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata*

di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [oggi: 31 dicembre 2020, nda] ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore».

Oggi l'art. 4 aggiunge anche che è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il deposito tramite portale processo telematico

Nell'ambito dell'obiettivo di semplificare le attività di deposito di atti, documenti e istanze il comma 1 dell'art. 24 prevede «il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico» così come pure per gli atti che saranno individuati dal comma 2.

Il comma 6 dell'art 24 dispone che «*Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge*».

Il deposito via PEC

Sino al 31 gennaio 2021 «*per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari*

destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici».

Per quanto riguarda l'abilitazione alle caselle pec per il deposito di atti penali, si rappresenta che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24, comma 4 del D.L. n. 137 del 28/10/2020, il DGSIA in data 9/11/2020 prot. n. 10791 ha emanato il Provvedimento contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi e ha assegnato alla Corte di Appello di Caltanissetta n. 3 indirizzi pec rispettivamente denominati depositoattipenali.ca.caltanissetta@giustizia.it (che verrà utilizza dalla I Sezione Penale), depositoattipenali2.ca.caltanissetta@giustizia.it (che verrà utilizza dalla II Sezione Penale) e depositoattipenali3.ca.caltanissetta@giustizia.it (che verrà utilizza dalla II Sezione Penale).

L'Ufficio, come segnalato dalla Dirigenza Amministrativa della Corte di Appello, ha provveduto a comunicare al DGSIA le utenze da configurare per l'utilizzo di tale posta, ed è stata richiesta l'attivazione.

La Presidenza della Corte, d' intesa con il Dirigente Amministrativo della stessa Corte, anche in funzione dell'evoluzione del quadro normativo ed epidemiologico e dell' eventuale protrazione dell'emergenza, previo raccordo con i Presidenti di Tribunale, i Presidenti di sezione, i COA e la Camere penali e civili del distretto, si riserva ogni ulteriore utile determinazione, anche con eventuale stipula di protocolli, con la collaborazione dei Magrif e RID, al fine di promuovere, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A) e nel solo settore civile, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di

note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni quali istituti idonei ad attuare le esigenze di distanziamento all' interno dell' ufficio giudiziario.

Sarà cura dei capi degli uffici giudiziari raccomandare anche ai magistrati onorari di incentivare al massimo, alla stregua del novum normativo, la celebrazione delle udienze con modalità da remoto e, comunque, idonee a rispettare il massimo distanziamento.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, ai Presidenti dei Tribunali del distretto, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto, ai Presidenti di Sezione e Consiglieri della Corte d'Appello, al Dirigente amministrativo e al personale amministrativo della Corte di Appello, ai Dirigenti Amministrativi degli Uffici del distretto, ai Dirigenti degli Uffici Nep del distretto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Presidenti dei C.O.A. del distretto, ai Prefetti di Caltanissetta ed Enna, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri di Caltanissetta ed Enna, ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Caltanissetta ed Enna, alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU degli uffici giudiziari del distretto

Si pubblichi sul sito web della Corte d'Appello e dell'Urp e sui siti web dei Tribunali del distretto.

Caltanissetta, 10 novembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Maria Grazia Vagliasindi

VAGLIASINDI

18

MARIA GRAZIA

Firmato digitalmente da VAGLIASINDI MARIA GRAZIA,
ND: c=IT, o=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/
CF:IT-80184430587, cn=VAGLIASINDI MARIA GRAZIA
serialNumber=TINIT-VGLMGR54A56C351M,
givenName=MARIA GRAZIA, sn=VAGLIASINDI,
dnQualifier=19552789
Data: 2020.11.10 21:18:24 +01'00'